

VALORE PROTETTO NEW

Contratto di assicurazione con capitale rivalutabile

Mod. GVPPNEW - ed. 06/2026

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 03/06/2026



Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	La prima annualità assicurativa è il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Annualità di premio	Importo di premio stabilito dal contraente in occasione della ricorrenza annuale del contratto, da corrispondere con le modalità di frazionamento prescelte.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Capitalizzazione in forma composta	Incremento del capitale assicurato in base al quale il capitale è aumentato delle rivalutazioni maturate, ovvero le rivalutazioni maturate sono capitalizzate e producono rivalutazione nei periodi successivi.
Contraente	Persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Età assicurativa	Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (Es. 34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.
Gestione separata di attivi	Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Polizza	Documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale questo manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Revoca	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.
Tasso di interesse tecnico	Rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni a fronte del premio versato.

PARTE I - PRESTAZIONI, RIVALUTAZIONE E PREMI DELL'ASSICURAZIONE PRINCIPALE

Art. 1 Prestazioni assicurate

A fronte dei premi versati dal contraente, Generali Italia paga al beneficiario in caso di decesso dell'assicurato una prestazione in euro determinata sulla base della rivalutazione della somma investita nella gestione separata GESAV con il minimo del capitale assicurato iniziale stesso.

Maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata versamento premi relativa alla complementare obbligatoria in caso di decesso

Alla prestazione in caso di decesso relativa all'assicurazione principale, nel corso della durata versamento premi, si aggiunge il capitale assicurato aggiuntivo costante così come descritto nella successiva Parte III – Prestazioni complementari, agli articoli 8 e 9.

Rischio di decesso

La copertura assicurativa è garantita qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato, salve le esclusioni e le limitazioni di seguito specificate.

Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione il decesso causato da:

- a. delitto doloso del beneficiario
- b. partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- c. partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari
- d. partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 1. l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
 2. al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese c'è una situazione di guerra o similari.
- e. eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- f. guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; è inclusa la copertura se la patente è scaduta da non più di sei mesi
- g. incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto, o se membro dell'equipaggio qualora non l'abbia dichiarato in fase assuntiva o successivamente
- h. suicidio, se avviene nei primi due anni dell'assicurazione o nei primi 12 mesi dell'eventuale riattivazione
- i. svolgimento di attività sportiva non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente.

Nel caso della lettera a., non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto dei diritti di quietanza.

Limitazioni

L'assicurazione opera se l'assicurato si è sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti da Generali Italia.

L'assicurato, con il consenso di Generali Italia, può non sottoporsi a visita medica se ha un'età inferiore a 65 anni e 6 mesi e per un capitale assicurato complessivo fino a € 600.000 (tenuto conto anche di eventuali polizze precedentemente stipulate), ferma restando la compilazione del questionario sanitario, sportivo e professionale. In questo caso, l'assicurazione è esclusa per un **periodo di carenza** di 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, a meno che il decesso avvenga per conseguenza diretta di:

- a. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione
- b. infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione, fatta eccezione per quanto indicato nelle Esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso, Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto dei diritti di quietanza.

Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze per le quali Generali Italia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Generali Italia:

- a. quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di annullare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare qualsiasi pagamento se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
- b. quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - nell'ipotesi che il decesso si verifichi prima che Generali Italia conosca il vero stato delle cose, o prima che la s Generali Italia abbia dichiarato di voler recedere dal contratto, di ridurre le prestazioni in proporzione della differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni.

Art. 2 Clausola di rivalutazione

VALORE PROTETTO NEW prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata GESAV il cui regolamento è disponibile in allegato e su www.generali.it.

Rendimento attribuito al contratto

Il rendimento attribuito al contratto si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto da Generali Italia, espresso in punti percentuali assoluti.

Rendimento della gestione separata

Generali Italia dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato a luglio 2025, alla ricorrenza di luglio 2026 l'anno considerato va dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026.

Valore trattenuto

Il valore trattenuto è pari a 1,2 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, tale valore si incrementa in eguale misura.

Misura della rivalutazione

La misura annua di rivalutazione delle prestazioni assicurate si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto da Generali Italia, espresso in punti percentuali assoluti.

La misura annua di rivalutazione può risultare negativa.

Garanzie

A ciascun anniversario, il capitale assicurato rivalutato non potrà risultare inferiore al capitale assicurato iniziale, eventualmente ridotto come previsto all'art. 5.

Nel caso di decesso dell'assicurato la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data del decesso. Anche in questo caso il capitale assicurato rivalutato alla data del decesso non potrà risultare inferiore al capitale assicurato iniziale, eventualmente ridotto come previsto all'art. 5.

Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si adegua della misura annua di rivalutazione come sopra stabilita.

Per il calcolo dell'importo che Generali Italia paga a seguito del decesso dell'assicurato, in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso.

Art. 3 Piano di versamento dei premi e costi applicati

VALORE PROTETTO NEW prevede la corresponsione di una successione di premi annui, il primo dei quali è versato alla conclusione del contratto e i successivi a ciascuna ricorrenza annuale che precede la scadenza del piano di versamento dei premi o la data di decesso dell'assicurato. La durata del piano di versamento dei premi è indicata in polizza.

Di seguito si riportano i costi applicati ai premi versati:

Diritti di emissione	€10,00	
Diritti di quietanza	€1,00	per ogni premio successivo al primo
Cifra fissa	€32,00	per ogni annualità di premio
Costi percentuali	8,2%	per una durata versamento premi pari a 7 anni
	8,8%	per una durata versamento premi pari a 8 anni
	9,4%	per una durata versamento premi pari a 9 anni
	10,0%	per una durata versamento premi pari o superiore a 10 anni

Rivalutazione annuale del premio

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto ciascun premio annuo, successivo al primo, si rivaluta rispetto al precedente ed è calcolato come prodotto tra:

- il premio annuo iniziale e
- il rapporto tra capitale assicurato alla medesima ricorrenza ed il capitale assicurato iniziale, con il minimo del premio annuo iniziale.

Le annualità di premio possono essere corrisposte nella rateazione prescelta dal contraente; in tal caso l'annualità di premio è maggiorata dell'addizionale di frazionamento di seguito indicata.

Addizionali di frazionamento	
Semestrale	2,00%
Quadrimestrale	2,50%
Trimestrale	3,00%
Bimestrale	3,50%
Mensile	4,50%

Rateazione e addizionale di frazionamento sono indicate in polizza.

La prima annualità di premio, anche se frazionata in più rate, è dovuta per intero.

L'importo del premio annuo complessivo (copertura principale e coperture complementari) deve essere compreso tra €4.500,00 (di cui €4.350,00 per la copertura principale e €150,00 per la complementare obbligatoria in caso di decesso) e €10.000,00, al netto dei diritti.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento con la sola eccezione dei pagamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), in questo caso farà fede la comunicazione che il contraente riceve dalla banca circa l'addebito effettuato in favore di Generali Italia.

Per assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati e l'equa partecipazione ai risultati finanziari¹, Generali Italia ha stabilito il seguente **limite agli importi che, in un arco temporale di 12 mesi, un unico contraente (o più contraenti collegati² ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi)** può movimentare in entrata e in uscita dalla gestione separata Gesav: 0,1% della giacenza media rilevata alla fine del periodo di osservazione degli attivi della gestione separata stessa.

¹ Regolamento ISVAP n. 38/2011.

² Interposizioni di persona (es. trust e società fiduciarie) o soggetti che si trovano in rapporto di controllo societario o di collegamento societario (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) o in rapporto di parentela (familiari stretti) con il contraente. Per familiari stretti del contraente si intendono il coniuge e i figli maggiorenni conviventi.

Si precisa che il predetto limite massimo:

- i. tiene conto di tutti i contratti collegati alla gestione separata Gesav
- ii. non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti e autonomi l'uno dall'altro e
- iii. può essere derogato a fronte di valutazione direzionale caso per caso, che - anche tenendo conto delle condizioni dei mercati - definisca altresì specifiche condizioni di uscita.

Il limite alle movimentazioni sopra indicato è stabilito in funzione della giacenza media degli attivi di ciascuna gestione separata, secondo la tabella che segue:

Giacenza media degli attivi alla fine del periodo di osservazione della gestione separata	Importo massimo di premio o di liquidazione oltre il quale sono previsti specifici presidi
fino ad euro 100 milioni	euro 500 mila
oltre euro 100 milioni e fino ad euro 250 milioni	euro 1 milione
oltre euro 250 milioni e fino ad euro 500 milioni	euro 2 milioni e 500 mila
oltre euro 500 milioni e fino ad euro 1 miliardo	euro 5 milioni
oltre euro 1 miliardo e fino ad euro 20 miliardi	euro 10 milioni
oltre euro 20 miliardi	0,1% della giacenza media

La giacenza media degli attivi della gestione separata varia nel tempo e ciò può comportare una modifica del limite applicato. Il contraente può verificare il valore aggiornato sul sito www.generali.it alla pagina <https://www.generali.it/quotazioni/gestioni-separate>.

PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 4 Conclusione ed entrata in vigore del contratto, durata e recesso

Conclusione del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- Generali Italia abbia rilasciato al contraente la polizza o
- il contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso da parte di Generali Italia.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Se si versa con bollettino di conto corrente postale, la data del versamento è quella apposta dall'ufficio postale.

Se si versa con P.O.S., altri mezzi di pagamento elettronico, assegno o bonifico bancario, la data di versamento è la data di accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia.

Se si versa con addebito diretto SEPA (SDD), la data di versamento, salvo il buon fine degli addebiti, è quella indicata in polizza sia della prima rata di premio che di quelle successive.

Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia e presuppone che la sede legale del contraente sia ubicata in Italia, come dichiarato al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato in cui è stata trasferita la sede.

Il contraente, nella persona del legale rappresentante, deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sull'eventuale sede legale o stabile organizzazione negli Stati Uniti d'America o in altro stato estero della società e sull'eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera del titolare effettivo della stessa. Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Durata

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di decesso dell'assicurato, mentre la durata delle assicurazioni complementari è pari alla durata del piano di versamento dei premi indicata in polizza.

Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Generali Italia³ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati diminuiti delle eventuali imposte, della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese sostenute per l'emissione del contratto.

Il rimborso avviene entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, previa consegna dell'originale del contratto, con le eventuali appendici.

Art. 5 Interruzione del piano di versamento dei premi della copertura principale

Riduzione

In caso di mancato versamento di una rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il suo versamento, e sempreché siano state interamente corrisposte almeno le prime due annualità di premio, il contratto resta in vigore per le prestazioni di cui all'art.1 con un capitale assicurato e un capitale assicurato iniziale ridotti come di seguito indicato.

Capitale assicurato ridotto

Se l'assicurato interrompe il versamento dei premi prima della scadenza pattuita, il capitale assicurato viene ridotto in proporzione al numero di annualità pagate rispetto al numero totale di annualità pattuite. Questo ammontare viene ulteriormente penalizzato di una parte della prima annualità, in proporzione del numero di premi che rimangono da versare fino al quattordicesimo anniversario di polizza, rispetto al numero totale di annualità pattuite, con il massimo di quattordici. Nel caso in cui la durata del piano sia inferiore a 10 anni, questa ulteriore penalizzazione viene ridotta di un decimo per ogni anno di durata del piano di versamento.

Rivalutazione del capitale assicurato ridotto

Il capitale assicurato ridotto si adegua, come previsto dalla clausola di rivalutazione (art. 2), ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

Capitale assicurato iniziale ridotto

Se l'assicurato interrompe il versamento dei premi prima della scadenza pattuita, il capitale assicurato iniziale viene ridotto in proporzione al numero di annualità pagate rispetto al numero totale di annualità pattuite. Questo ammontare viene ulteriormente penalizzato di una parte della prima annualità, in proporzione del numero di premi che rimangono da versare fino al quattordicesimo anniversario di polizza, rispetto al numero totale di annualità pattuite, con il massimo di quattordici. Nel caso in cui la durata del piano sia inferiore a 10 anni, questa ulteriore penalizzazione viene ridotta di un decimo per ogni anno di durata del piano di versamento.

Risoluzione del contratto

In caso di mancata corresponsione delle prime due annualità di premio, il contratto si risolve e rimane privo di qualsiasi effetto e i premi corrisposti restano acquisiti a Generali Italia.

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che Generali Italia non gli abbia inviato avvisi di scadenza né abbia provveduto all'incasso a domicilio, quand'anche ciò sia avvenuto per precedenti premi o rate di premio.

Art. 6 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione

In caso di interruzione del piano di versamento dei premi, il contratto potrà essere riattivato entro un anno dalla data di scadenza del versamento della prima rata di premio non corrisposta. Tuttavia, nel secondo semestre dell'anno sopraindicato, la riattivazione potrà avvenire solo su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Generali Italia, che potrà chiedere accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto - i valori contrattuali delle prestazioni che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

La riattivazione è possibile solo previa corresponsione di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati con il tasso di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e quella di riattivazione.

³ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Il tasso di riattivazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di riattivazione stessa, con un minimo pari al tasso legale di interesse applicabile alla data della riattivazione.

Art. 7 Riscatto della copertura principale

Su richiesta scritta del contraente, VALORE PROTETTO NEW è riscattabile, totalmente o parzialmente, purché l'assicurato sia in vita e il contraente abbia provveduto al versamento delle prime due annualità di premio.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

Riscatto totale nel corso del piano di versamento dei premi

Il riscatto totale è pari al capitale ridotto calcolato all'anniversario coincidente o immediatamente precedente la richiesta, a cui è applicato un costo dell'1%.

Riscatto totale dopo la durata versamento premi:

Al termine della durata versamento premi, completato il piano di versamento, il riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato all'anniversario coincidente o immediatamente precedente la data della richiesta.

Riscatto parziale

È possibile chiedere il riscatto parziale solo dopo il termine della durata versamento premi, dopo aver completato il piano di versamento.

Il Contraente indica l'importo netto che vuole riscattare.

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale a una quota del capitale assicurato.

L'importo della prestazione riscattabile e il valore di riscatto residuo a seguito di tale operazione non possono essere inferiori a 1.000 €

A seguito dell'operazione di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per la prestazione residua e per la somma dei premi riproporzionate nella stessa misura; tali informazioni sono comunicate con apposita appendice. Le prestazioni residue continuano a essere rivalutate a ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella clausola di rivalutazione (art. 2).

PARTE III - PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

Art. 8 Assicurazioni complementari e costi applicati

La prestazione in caso di decesso dell'assicurato dell'assicurazione principale è integrata obbligatoriamente da:

- un'assicurazione accessoria per il caso di decesso a capitale e premio annuo costanti (art.9)
- e, su richiesta del contraente, può essere integrata al momento della sottoscrizione del contratto da:
- un'assicurazione complementare infortuni per il caso di decesso a capitale e premio annuo costanti (art.10).

Quest'ultima garanzia complementare è operante solo se espressamente indicata in polizza.

Di seguito si riportano i costi applicati ai premi versati:

Caricamenti gravanti sul premio relativo alle coperture complementari	
Costi percentuali	12,0%

Il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) considera quanto dovuto a Generali Italia per le assicurazioni complementari obbligatorie come intero costo, al fine di evidenziare l'incidenza dello stesso sul possibile rendimento dell'investimento derivante dall'assicurazione principale.

A dette assicurazioni si applicano le disposizioni previste dalle condizioni di assicurazione relative a questo contratto, in quanto compatibili ed in quanto non derogate dalle norme di cui ai successivi articoli 9 e 10.

Art. 9 Assicurazione accessoria per il caso di decesso a capitale premio annuo costanti - Tariffa 5CO

Prestazione assicurata

In caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza della durata di versamento premi, è pagato al beneficiario il capitale assicurato accessorio, costante per tutta la durata contrattuale, indicato in polizza.

Limitazioni della copertura assicurativa

Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato, salve le esclusioni e le limitazioni di seguito riportate.

Esclusioni

Sono previste le medesime esclusioni previste per la prestazione principale.

Periodo di carenza

L'immediata copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti, accettandone modalità ed oneri.

L'assicurato, con il consenso di Generali Italia, può non sottoporsi a visita medica se ha un'età inferiore a 65 anni e 6 mesi e per un capitale assicurato complessivo fino a € 600.000 (tenuto conto anche di eventuali polizze precedentemente stipulate), ferma restando la compilazione del questionario sanitario, sportivo e professionale. In questo caso l'assicurazione rimane sospesa per un periodo di sei mesi, denominato periodo di carenza, che decorre dalla data di entrata in vigore dell'assicurazione (art. 4 delle presenti condizioni di assicurazione).

Il periodo di carenza non si applica qualora il decesso avvenga per conseguenza diretta:

- a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza della copertura assicurativa: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica ed inoltre lo shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza della copertura assicurativa;
- b. di infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza della copertura assicurativa, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto dal punto Esclusioni di questo articolo) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

Durante il periodo di carenza, Generali Italia corrisponde una prestazione pari alla somma dei relativi versamenti di premio effettuati al netto dei diritti di emissione e quietanza, in luogo di quella prevista al punto Prestazione assicurata di questo articolo.

Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze per le quali Generali Italia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Generali Italia:

- a. quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di annullare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare qualsiasi versamento se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
- b. quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - nell'ipotesi che il sinistro si verifichi prima che Generali Italia conosca il vero stato delle cose, o prima che Generali Italia abbia dichiarato di voler recedere dal contratto, di ridurre le prestazioni in proporzione della differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Piano di versamento dei premi

La garanzia è operante con il versamento dei relativi premi annui di importo costante, indicato in polizza, da corrispondersi unitamente ai premi previsti per l'assicurazione principale e con le stesse modalità stabilite per quest'ultima.

Il premio dell'assicurazione complementare obbligatoria per il caso decesso non può essere superiore al 50% del premio dell'assicurazione principale.

Riscatto e riduzione

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

Estinzione dell'assicurazione

Questa assicurazione si estingue, non producendo alcun effetto, ed i relativi premi versati restano acquisiti da Generali Italia: in caso di sospensione del versamento dei premi relativi all'assicurazione principale; al termine del piano di versamento dei premi in caso di annullamento del contratto a seguito di dichiarazioni false o reticenti con dolo o colpa grave.

Art. 10 Assicurazione complementare infortuni per il caso di decesso a capitale e premio annuo costante

Prestazione assicurata

Nel caso in cui il decesso dell'assicurato avvenga durante il piano di versamento dei premi, in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, per cause accidentali esterne, è pagato al beneficiario, oltre alla prestazione prevista dall'assicurazione principale, il capitale complementare infortuni, costante per tutta la durata del piano di versamento dei premi.

Il capitale complementare infortuni è raddoppiato se il decesso dell'assicurato avviene per infortunio conseguente a incidente stradale.

Sono previste le medesime esclusioni previste per la prestazione principale in quanto compatibili e in quanto non derogate dalle esclusioni e limitazioni dell'assicurazione complementare infortuni.

Limiti di operatività

L'assicurazione complementare infortuni non è operante nei casi di decesso:

- conseguente all'influenza che queste lesioni possono aver avuto su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato preesistenti o sopravvenute come pure all'influenza che dette lesioni possono aver esercitato sull'evoluzione delle condizioni stesse
- verificatosi dopo un anno dal giorno delle lesioni stesse.

Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso dovuto a lesioni derivanti da:

- a. partecipazione a corse e gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, di gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis;
- b. uso di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo i viaggi effettuati dall'assicurato in qualità di passeggero su aeromobili, alla condizione che gli apparecchi ed i piloti siano muniti delle autorizzazioni regolamentari;
- c. contaminazione nucleare o chimica, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, partecipazione attiva dell'assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;

È pure escluso il decesso:

- d. per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
- e. per malaria, per avvelenamenti, per infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure per le conseguenze delle operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.

Piano di versamento dei premi

Il contraente deve versare i relativi premi annui dell'importo costante indicato in polizza, che devono essere corrisposti contestualmente e con le stesse modalità previste per l'assicurazione principale.

Riscatto e riduzione

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

Estinzione dell'assicurazione

Questa assicurazione complementare infortuni si risolve, non producendo alcun valore ed effetto, e i relativi premi corrisposti restano acquisiti a Generali Italia:

- in caso di sospensione del versamento dei relativi premi;
- in caso di sospensione del versamento dei premi relativi all'assicurazione principale;
- al termine del piano di versamento dei premi;
- al compimento del 70° anno di età dell'assicurato;
- in caso di annullamento del contratto a seguito di dichiarazioni false o reticenti con dolo o colpa grave.

PARTE IV - PAGAMENTI DI GENERALI ITALIA

Art. 11 Modalità di richiesta per i pagamenti di Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia⁴ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti)

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito internet di Generali Italia (www.generali.it) e presso le agenzie.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede⁵
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁶, da cui risulti l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari dell'assicurato, se i beneficiari sono indicati in modo generico
- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato

Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione in caso di particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia si riserva di non accettare documentazione, anche di carattere non sanitario, presentata dall'assicurato a supporto della richiesta di pagamento, prodotta da medici, strutture sanitarie o autorità di uno Stato nel quale Generali Italia non è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi, e in cui non vi sia una rappresentanza diplomatico-consolare italiana: ciò al fine di ricevere documentazione avente valore legale in Italia - secondo quanto previsto dalla legislazione italiana e dalle normative europee e internazionali vigenti al momento della denuncia di decesso - a garanzia dell'autenticità e validità di tali atti e documenti, nonché della regolarità delle abilitazioni e delle autorizzazioni dei soggetti/enti che li hanno emessi/rilasciati. In tali casi, Generali Italia può non procedere al pagamento della prestazione prevista dalle condizioni di assicurazione.

Documenti necessari in caso di riscatto:

- autocertificazione⁷ di esistenza in vita dell'assicurato
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

Art. 12 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del contraente e i pagamenti di Generali Italia avvengono in euro.

PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 13 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Generali Italia⁸ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alla prestazione dell'assicurazione⁹.

⁴ V. nota 3.

⁵ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

⁶ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

⁷ V. nota 5.

⁸ V. nota 3.

⁹ Art. 1920 del Codice civile.

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 14 Prestiti

Esclusivamente durante il piano di versamento dei premi, il contraente in regola con il piano di versamento stesso, e purché sussistano i presupposti per l'esercizio di riscatto, può ottenere prestiti da Generali Italia entro il valore di riscatto maturato.

Generali Italia indica, nell'atto di prestito, condizioni e tasso di prestito.

Art. 15 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare la prestazione a condizione che sia prodotta autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato¹⁰ (se diverso dal cessionario, in caso di cessione). La cessione richiede il consenso di Generali Italia¹¹. Cessione, pegno e vincolo sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo con l'annotazione su apposita appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il capitale assicurato (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 16 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹² le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 17 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede del contraente, o del luogo di residenza o di domicilio o della sede del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹³.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com

In alternativa alla mediazione, è possibile ricorrere all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org).

Art. 18 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o un riscatto o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o un riscatto, o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

Art. 19 Modifica delle condizioni del contratto

Nel periodo di validità del contratto, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Generali Italia per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al contraente, Generali Italia informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Generali Italia deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto nel giorno di riferimento. Se il contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.


Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali

¹⁰ V. nota 5.

¹¹ Art. 1406 del Codice civile.

¹² Art. 1923 del Codice civile.

¹³ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.



modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

Allegato 1: Regolamento della Gestione separata GESAV

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

2. La Gestione separata è denominata in Euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

9. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

